



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
I. I. S. LICEO "M. T. CICERONE - POLLIONE" FORMIA

Via Olivetani, 24, 04023 Formia (LT) – c. m. LTIS021002 – c. f. 90060380590 ☎ 0771771261/0771700866 ✉ Itis021002@istruzione.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 5 dicembre 2014

PREMESSA

Il presente Regolamento costituisce lo strumento fondamentale

- per disciplinare i percorsi tendenti a rafforzare il senso di responsabilità;
- per ripristinare i rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Esso è coerente e funzionale al POF adottato dall'Istituto; è conforme ai principi e alle norme dei :

- D.P.R. 249/1998, *Statuto degli Studenti*, modificato dal D.P.R. 235/2007
- D.P.R. 275/1999, *Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche*
- D.M. 30/2007, *Linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazioni di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*
- D.P.R. 122/2009, *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni*
- C.M. 20/2011, *Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 D.P.R. 122/2009*
- D.L. 104 del 12/09/2013, Art. 4

CAPO I - Diritti e doveri degli studenti.

Identità personale e pensiero

Art.1

E' compito della Scuola tutelare la personalità dello studente rispettandone l'identità sessuale, la provenienza socio-culturale, la religione, il patrimonio ideale; promuovere la solidarietà tra le varie componenti; favorire la piena integrazione degli studenti che soffrano situazioni di svantaggio personale e sociale; adottare le misure necessarie per consentire agli alunni diversamente abili la partecipazione a tutte le attività didattiche privilegiando le loro potenzialità.

Art.2

Lo studente può liberamente manifestare il proprio pensiero, nel rispetto della dignità e delle idee dei compagni e del personale scolastico. La scuola agevola la diffusione delle idee e delle opinioni indicando i mezzi e le modalità di manifestazione che garantiscano l'espressione del pensiero di tutti gli studenti.

Art.3

Gli alunni sono tenuti ad adempiere i doveri individuali e collettivi correlati con la vita scolastica e finalizzati all'inserimento nella vita sociale secondo principi di correttezza e dignità nelle relazioni interpersonali; pertanto sono tenuti

- a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- ad avere nei confronti del dirigente d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1, nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri;
- a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente regolamento;
- a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a servirsene in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- a condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Riservatezza e informazione

Art. 4

Le informazioni relative allo studente, alla sua famiglia e agli ambiti in cui si svolgono le sue personali vicende sono tutelate dal diritto alla riservatezza sia all'interno che all'esterno della Scuola.

Lo studente può, in ogni tempo e senza vincoli di formalità, chiedere notizie sull'organizzazione della Scuola e sulle decisioni che incidono sulla sua formazione culturale e professionale; può accedere ai documenti scolastici che lo riguardano, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia di trasparenza.

Partecipazione all'attività didattica

Art. 5

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola in un dialogo costruttivo, per quanto di sua competenza, in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri di testo e del materiale didattico.

Patto Educativo di Corresponsabilità (D.P.R. 235/2007)

Art. 6

Contestualmente all'iscrizione, a seguito dell'acquisizione del titolo definitivo per il passaggio alla classe successiva alla fine dell'anno scolastico di riferimento, è richiesta la sottoscrizione, da parte dei genitori e degli studenti, del Patto Educativo di Corresponsabilità, di cui all'Art. 3 del D.P.R. 235/2007, che definisce diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie e resta valido per l'intera durata del corso di studi.

La scuola attribuisce la competenza a rivedere e modificare il Patto in questione, qualora se ne ravvisi la necessità, al Consiglio d'Istituto dove sono rappresentate le diverse componenti della comunità scolastica.

Verifiche e trasparenza della valutazione

Art. 7

Gli studenti hanno diritto a essere informati su modalità di svolgimento, contenuto generale e criteri di valutazione delle attività di verifica; possono chiedere ai docenti di essere sottoposti a simulazioni di prove d'esame.

E' cura dei docenti evitare che più prove di verifica scritte si concentrino nella stessa giornata. Lo studente deve essere informato sugli esiti delle prove di verifica con criteri di trasparenza e tempestività.

Comitato studentesco

Art. 8

I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato studentesco d'Istituto di cui fanno parte di diritto i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto. I suoi compiti, espressamente previsti dalla legge, sono quelli di organizzare e convocare l'assemblea studentesca di istituto, garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea, assicurare l'ordinato svolgimento della stessa.

Art. 9

Nella prima riunione, dopo l'elezione dei nuovi rappresentanti, esso elegge un presidente, un vicepresidente e un segretario; il presidente, o la metà più uno dei componenti, firma la richiesta di convocazione, che deve essere presentata al Dirigente Scolastico di norma almeno cinque giorni scolastici prima dello svolgimento; a riunione avvenuta, il verbale della seduta deve essere consegnato al Dirigente Scolastico.

CAPO II – Norme per il comportamento

Art. 10

L'accesso degli alunni ai locali dell'Istituto avviene nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni. Gli studenti del Liceo "**Cicerone**" possono entrare in aula fino alle **08:20**; gli studenti del Liceo "**Pollione**" possono entrare in aula fino alle **08:15**.

- **Saranno tollerati dieci minuti di ritardo** che verranno registrati e, se non giustificati da problemi di trasporto o da altra motivazione documentabile (malattia; visite/esami medici), saranno computati ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.
- **Superati i dieci minuti di ritardo**, lo studente attenderà nell'atrio, o in altro locale appositamente destinato, l'inizio della seconda ora di lezione. Di tale provvedimento verrà data immediata e tempestiva informazione alla famiglia tramite libretto delle giustificazioni.
- In nessun caso si potrà entrare a scuola dopo l'inizio della seconda ora di lezione. Deroche a quest'ultima norma saranno vagliate accuratamente dal Dirigente o da suo Delegato.

Art. 11

- **Ogni cinque ritardi lievi** (entro le ore 08:30 per il "**Cicerone**", entro le ore 08:25 per il "**Pollione**") non giustificati da problemi di trasporto o da altra motivazione documentabile, si provvede a inoltrare la **comunicazione alla famiglia**.
- **Al decimo ritardo lieve** non giustificato da problemi di trasporto o da altra motivazione documentabile, allo studente sarà comminato dal Dirigente Scolastico, previa consultazione con il docente coordinatore di classe, **un giorno di sospensione**. Di tale provvedimento sarà data immediata e tempestiva informazione alla famiglia.
- **Ogni tre ingressi alla seconda ora di lezione** non giustificati da problemi di trasporto o da altra motivazione documentabile, si provvede a inoltrare la **comunicazione alla famiglia**.
- **Al sesto ingresso alla seconda ora** non giustificato da problemi di trasporto o da altra motivazione documentabile, allo studente sarà comminato dal Dirigente Scolastico, previa consultazione con il docente coordinatore di classe, **un giorno di sospensione**.

Art. 12

Al termine delle lezioni, l'uscita degli studenti avviene con la vigilanza del personale docente di turno. Eventuali permessi di **uscita anticipata** saranno accordati solo per motivi eccezionali:

- i minorenni avranno l'autorizzazione a uscire solo in presenza di uno dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci;
- il Dirigente scolastico o suo delegato vaglia l'autorizzazione all'uscita anticipata dei maggiorenni, previa richiesta adeguatamente motivata, dandone periodicamente notizia alle famiglie.
- Le richieste di uscita anticipata devono essere registrate, sia per i minorenni che per i maggiorenni, sugli appositi spazi del libretto delle giustificazioni. I permessi saranno concessi dal Dirigente.
- Nei casi, nominativamente indicati sul Registro di classe, di uscita anticipata autorizzata per tutto l'anno scolastico, il Dirigente o suo Collaboratore specifica l'orario di uscita dall'aula.

Art. 13

La frequenza alle lezioni è obbligatoria per tutte le discipline, comprese le attività alternative, per coloro che le scelgono, e la Religione Cattolica per gli avvalentisi.

Gli studenti non possono allontanarsi dall'aula durante le lezioni se non autorizzati dall'insegnante. I docenti sono tenuti a effettuare l'appello all'inizio delle lezioni.

Art. 14

"Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la **frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali [...] motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite". (D.P.R. 122/2009, art. 14, §7).

Art.15

In caso di assenza gli studenti devono essere giustificati dai genitori o da chi ne fa legalmente le veci. Lo studente che ha compiuto il 18° anno di età ha diritto di firmare le proprie richieste di giustificazioni.

Se l'assenza supera i cinque giorni consecutivi, comprensivi di eventuali festività, la giustificazione dovrà essere accompagnata da un certificato medico che attesti, secondo le norme vigenti, l'idoneità dello studente a frequentare le lezioni.

Art. 16

Le assenze sono giustificate in classe all'inizio delle lezioni dal professore della prima ora. Qualora lo studente non giustifichi entro il terzo giorno dal rientro, il docente segnala l'inadempienza alla famiglia. Il docente della prima ora non ammette in classe lo studente che non produca il certificato medico relativo all'assenza per malattia superiore ai cinque giorni, a meno che non sia autorizzato dal Dirigente Scolastico.

In caso di assenze frequenti soprattutto in occasione di verifiche scritte/orali/grafiche, la scuola si riserva di richiedere alle famiglie degli alunni la giustificazione convocando un genitore presso l'Istituto.

Alla quinta assenza trascritta sul libretto delle giustificazioni, il libretto viene ritirato e si provvede a inoltrare la comunicazione alle famiglie. La segreteria annota sul libretto l'avvenuta comunicazione. La procedura non viene applicata in casi di comprovata assenza per malattia.

Art. 17

Fatte salve le disposizioni vigenti, le assenze inadeguate per astensione collettiva dalle lezioni devono essere comunque giustificate con il libretto individuale e costituiscono oggetto di riflessione nell'ambito del Consiglio di Classe per deliberare eventuali provvedimenti.

Art. 18

Durante il **cambio dell'ora**, gli studenti devono attendere l'arrivo del docente dell'ora successiva rimanendo ordinatamente ai propri posti, senza supporre che tra un'ora di lezione e l'altra ci sia un intervallo aggiuntivo. I Docenti avranno cura di organizzare i tempi delle lezioni in modo da raggiungere con la dovuta puntualità le classi in attesa. I collaboratori scolastici hanno il compito di essere presenti nei corridoi in occasione di ogni cambio d'ora e di vigilare attentamente soprattutto le classi che attendono un docente che deve spostarsi da un piano all'altro dell'edificio. I flussi degli studenti verso la palestra o i laboratori avvengono sotto la sorveglianza del docente; è fatto obbligo agli studenti di osservare ordine e silenzio. E' fatto obbligo agli studenti di osservare un comportamento particolarmente corretto e prudente durante l'**intervallo**. Il Dirigente autorizza e regola l'uscita negli spazi esterni della Scuola; revoca l'autorizzazione se gli studenti ritardano il flusso di rientro, ostruiscono le scale di sicurezza, sporcano le aree esterne, comunicano con estranei, procurano danni o comunque tengono comportamenti censurabili; la revoca può essere disposta anche per singoli studenti. Gli insegnanti e il personale non docente riferiscono alla Dirigenza su fatti e comportamenti individuali e collettivi che turbano il regolare svolgimento dell'intervallo; suggeriscono le misure che possono favorire la sicurezza e la serenità degli studenti. Particolari compiti di sorveglianza possono essere affidati al Comitato Studentesco.

Art.19

Utilizzo del servizio bar e dei distributori automatici - Il servizio bar e l'utilizzo dei distributori automatici hanno il solo scopo di ristorare lo studente e il personale durante le attività scolastiche e didattiche, senza che ciò comporti il venir meno ai loro impegni di membri di una comunità regolamentata da corrette norme comportamentali. Questo implica che si faccia un uso corretto del bar e dei distributori. L'uso di tali servizi è consentito prima dell'inizio delle lezioni, fino alle ore 08:15 per il Liceo "*Pollione*" / fino alle ore 08:20 per il liceo "*Cicerone*", e durante la pausa di intervallo. Esigenze particolari, al di fuori di questi orari, vanno segnalate dai soli rappresentanti di classe ai collaboratori scolastici in servizio nella propria area di riferimento, i quali provvederanno in merito. Qualora si riscontrasse un uso eccessivo, un permanere troppo tempo negli spazi di ristoro, il Dirigente scolastico, sentito il parere del Consiglio di Istituto, si riserva di adottare norme restrittive nell'uso di tali servizi.

Art. 20

In ossequio alle leggi dello Stato , che contemplano il **divieto di fumare** nei locali pubblici, per una sana educazione alla salute, nel rispetto dei "non fumatori", è vietato fumare nei locali scolastici al chiuso (aule, corridoi, scalinate, bagni, palestre, ecc.). Il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica. E' vietato altresì l'utilizzo delle sigarette elettroniche. Tutti sono obbligati a ottemperare a tale direttiva. Nei piani sono affissi i relativi cartelli di divieto ed è stato individuato il docente incaricato dell'accertamento e della contestazione di eventuali violazioni, che comportano punizione di natura pecuniaria e disciplinare.

Tutto il personale, docente e non docente, è tenuto a denunciare casi di infrazione.

Art. 21

E' vietato, in ottemperanza alle leggi dello Stato, l'uso di **cellulari**, videotelefoni o di altro strumento multimediale di uso non scolastico, per riprese che violino la privacy tramite la diffusione di immagini o filmati. L'infrazione sarà segnalata, come di norma, al Garante della privacy. L'uso del cellulare durante i compiti in classe comporta il ritiro immediato del compito e la votazione di "Gravemente insufficiente". La **diffusione di immagini o foto** effettuate nei locali della scuola e non autorizzate, con riferimenti offensivi nei confronti dell'Istituto, del suo personale e/o di altri studenti in social network, gruppi di discussione, whatsapp, oltre a far incorrere l'alunno in sanzioni previste dal Codice Penale, comporterà una sanzione ai sensi del Codice disciplinare di cui all'Art. 26.

Art. 22

Gli studenti sono tenuti a **rispettare gli ambienti** dell'istituto non danneggiando i servizi , le suppellettili, gli strumenti; non imbrattando i muri; non lasciando i resti della colazione (bicchieri di carta, lattine, ecc.) né lungo i corridoi né in cortile né per le scale, ma devono servirsi degli appositi contenitori, nel rispetto della raccolta differenziata. Inoltre deve essere rispettata da tutti - studentesse e studenti - la distinzione tra bagni maschili e femminili.

Art. 23

La Dirigenza non assume responsabilità alcuna per i **furti scolastici**. Gli studenti sono tenuti a prendersi cura delle proprie cose. Quando la classe lascia l'aula per qualsiasi motivo (ore di laboratorio, palestra, conferenze ecc.), dovrà preventivamente essere avvisato il collaboratore scolastico competente per la chiusura della stessa. Ciò non comporta, in ogni caso, assunzione di responsabilità per eventuali furti o sparizioni.

Art. 24

Gli studenti sono tenuti a osservare scrupolosamente le disposizioni organizzative e di sicurezza anche di carattere transitorio. E' compito della Scuola curare la diffusione delle disposizioni citate accertandone l'effettiva conoscenza da parte degli studenti anche attraverso esercitazioni e simulazioni.

CAPO III - Sanzioni disciplinari

(Art. 4 D.P.R. 249/1998, *Statuto degli Studenti*, modificato dal D.P.R. 235/2007)

Art. 25

Gli articoli del Capo III riportano le sanzioni, gli organi competenti a irrogarle e le procedure di applicazione in materia di disciplina, in riferimento ai comportamenti che configurano mancanze ai doveri richiamati nei Capi I e II del presente Regolamento.

Tali provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica (D.P.R. 235/2007).

Premesso che :

- a) Il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - **intenzionalità** del comportamento, **grado di negligenza, imprudenza**;
 - **rilevanza** dei doveri violati;
 - **grado** del danno o del pericolo causato;
 - sussistenza di **circostanze attenuanti o aggravanti**, con riguardo ai precedenti disciplinari dell'anno scolastico in corso;
 - **concorso di più studenti** in accordo tra loro.
- b) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui dignità.
- c) I **comportamenti che violino norme del codice penale** comportano l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria. La rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti disciplinari non esclude l'applicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti.
- d) **Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio di gradualità** e, per quanto possibile, al principio della **riparazione del danno**. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
- e) **La responsabilità disciplinare è personale** (D.P.R. 235/2007, Art. 4, c.3). Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

N.B. :

Per le sanzioni che **non prevedono la sospensione dalla frequenza delle lezioni** il Dirigente Scolastico e il Coordinatore di classe sono delegati a irrogare il provvedimento dando la dovuta informazione al Consiglio di Classe. Per ogni modalità di attuazione è sottintesa l'informazione allo studente circa l'infrazione rilevata e l'avviato procedimento.

COMMA	INFRAZIONE	TIPOLOGIA SANZIONE	ORGANO COMPETENTE	MODALITA' DI ATTUAZIONE
1	Atti che violino la dignità o il rispetto della persona umana, che rappresentano pericolo per l'incolumità delle persone o che arrecano danno alle strutture e agli arredi della scuola	a) Allontanamento superiore a 15 gg. o altre sanzioni che possono implicare una valutazione del comportamento inferiore a 6/10 b) Allontanamento definitivo	Consiglio d'Istituto	a) Annotazione sul Registro di classe b) Comunicazione alla famiglia c) Eventuale ricorso all'Organo di Garanzia
2	a) Mancato rispetto, lesivo della dignità personale e professionale, sia verbale che con atti verso le persone e le cose b) Danni e mancanza di cura nei riguardi dell'ambiente scolastico	a) Risarcimento del danno consistente in attività a favore della comunità scolastica b) Allontanamento sino a 15 gg. o altra sanzione commisurata alla gravità della violazione	Consiglio di Classe	a) Annotazione sul Registro di classe b) Comunicazione alla famiglia c) Eventuale ricorso all'Organo di Garanzia
3	Ogni violazione del Regolamento rilevata dagli organi preposti	a) Richiamo verbale b) Ammonizione scritta	D. S. o docente che rileva l'infrazione	a) Annotazione sul Registro di classe b) Comunicazione alla famiglia c) Eventuale ricorso all'Organo di Garanzia
		c) Altra sanzione commisurata alla gravità della violazione d) Allontanamento sino a 15 gg.	Consiglio di Classe	
4	Uso delle apparecchiature elettroniche, videotelefoni, cellulari, etc. durante l'orario scolastico; diffusione di immagini/foto/video non autorizzate e offensive	a) Richiamo verbale b) Ammonizione scritta c) Ritiro dell'apparecchiatura e riconsegna allo studente al termine della lezione	D. S. o docente che rileva l'infrazione	a) Annotazione sul Registro di classe b) Comunicazione alla famiglia c) Eventuale ricorso all'Organo di Garanzia
		d) Allontanamento sino a 15 gg. se l'uso avviene durante un compito in classe ed è reiterato	Consiglio di Classe	
5	Falsificazione della firma del genitore o di chi ne fa le veci su atti della scuola	a) Ritiro del libretto delle giustificazioni	Docente della prima ora	a) Annotazione sul Registro di classe b) Comunicazione alla famiglia c) Eventuale ricorso all'Organo di Garanzia d) Il Coordinatore di Classe riferisce al Consiglio di Classe
		b) Non ammissione dello studente se non accompagnato dal genitore a seguito di immediata convocazione, in caso di reiterazione	Coordinatore di Classe	
		c) Allontanamento sino a 15 gg. in caso di reiterazione	Consiglio di Classe	

6	Ripetuta omissione e/o ritardo nella presentazione delle giustificazioni	a) Ritiro del libretto delle giustificazioni	Docente della prima ora	a) Annotazione sul Registro di classe
		b) Immediata convocazione della famiglia	Coordinatore di Classe	b) Comunicazione alla famiglia c) Eventuale ricorso all'Organo di Garanzia
7	Frequenti ritardi in entrata non giustificati da valido motivo	a) Non ammissione dello studente in classe	Docente della prima ora	a) Annotazione sul Registro di classe b) Comunicazione alla famiglia c) Eventuale ricorso all'Organo di Garanzia
		b) Un giorno di sospensione	Dirigente Scolastico su segnalazione del coordinatore di classe	d) Il Coordinatore di Classe riferisce al Consiglio di Classe che adotta e ratifica il provvedimento
8	Essere ripetutamente sprovvisti di libri di testo o altro materiale didattico e attrezzature indispensabili al normale svolgimento dell'attività didattica	Ammonizione scritta	Coordinatore di Classe	a) Comunicazione alla famiglia b) Il Coordinatore di Classe riferisce al Consiglio di Classe

Procedure

Art. 26

Il procedimento disciplinare che prevede **l'allontanamento dalla comunità scolastica** inizia con l'informazione circa i fatti ritenuti lesivi del regolamento, stilata e firmata dalla persona che ha assistito al fatto, controfirmata dal coordinatore di classe e dal Dirigente Scolastico. Si prevede la possibilità che lo studente minorenni insieme a chi esercita la potestà genitoriale oppure lo studente maggiorenne in persona presenti tempestivamente giustificazione scritta in merito ai fatti.

Art. 27

Lo stesso atto, trasmesso per iscritto alla famiglia, conterrà l'indicazione della data e dell'ora in cui il Consiglio di Classe si riunirà per procedere all'eventuale formalizzazione dell'addebito e per deliberare sull'eventuale sanzione da irrogare. E' prevista la possibilità di consentire allo studente di esporre le proprie ragioni e addurre testimonianze e prove a propria discolpa. Il Consiglio di classe, con la rappresentanza di tutte le sue componenti, deve essere convocato tempestivamente. La famiglia dello studente può presenziare alla riunione del Consiglio stesso.

Art. 28

Per le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dello studente all'Organo di garanzia costituito nell'Istituto, di cui all'art. 29 del presente Regolamento, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione.

Decorso tale termine, la sanzione verrà resa esecutiva.

La sanzione relativa all'allontanamento temporaneo dalla scuola può attuarsi prima dei tempi previsti da tale procedura se viene controfirmata subito dal genitore, in caso di minori, o dall'alunno maggiorenne presente al consiglio.

Organo di Garanzia

Art. 29

L'Organo di garanzia dell'istituto, **presieduto dal Dirigente Scolastico**, rimane in carica per **un anno scolastico**; è composto da :

- a) **due docenti** designati dal Consiglio d'Istituto fra i docenti del Collegio che dichiarino formalmente la propria disponibilità;
- b) **due rappresentanti eletti dagli studenti**;
- c) **due rappresentanti eletti dai genitori**.

Tale Organo decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria (D.P.R. 235/2007, Art. 5).

I membri dell'Organo di Garanzia vengono individuati mediante elezione/designazione. Con le stesse formalità è prevista l'elezione/designazione di membri supplenti che devono subentrare in caso di impossibilità e/o incompatibilità (per es. quando lo stesso soggetto sia membro dell'O.G. e abbia irrogato la sanzione o quando lo studente sanzionato o suo genitore faccia parte dell'O.G.). L'O.G. si costituisce legittimamente quando sono presenti i due terzi dei componenti eletti o designati. Le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei membri presenti. In ambito deliberativo non è possibile l'astensione da parte dei componenti dell'O.G.

Le impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia d'Istituto. Il ricorso deve contenere le motivazioni dell'impugnazione.

Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia d'Istituto è ammesso ricorso, entro **quindici giorni** dalla ricevuta comunicazione, all'Organo di Garanzia Regionale che decide in via definitiva.

L'Organo di Garanzia Regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti nazionali, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione ed esprime il proprio parere entro il termine perentorio di **trenta giorni**.

Art. 30

Qualora il comportamento dello studente sia configurabile come **reato** o metta in pericolo l'incolumità delle persone, il Consiglio di classe allontana immediatamente lo studente dalla comunità scolastica in attesa della decisione dell'Autorità giudiziaria o dei servizi sociali tempestivamente informati dell'accaduto.

CAPO IV - Assemblee

Gli studenti e i genitori hanno diritto di riunirsi in assemblee, regolate dagli artt. 13, 14 e 15 del T.U. n. 297 del 16.04.94. La scuola deve garantire i mezzi necessari per lo svolgimento delle assemblee.

Art. 31

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto e sono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le ore riservate alle assemblee studentesche sono da considerarsi a tutti gli effetti come ore di lezione. I docenti della prima ora di lezione, dunque, registrano le presenze degli studenti, i quali sono tenuti a giustificare regolarmente l'eventuale assenza.

Art. 32

L'**assemblea di Istituto** deve stabilire un regolamento per il proprio funzionamento, redatto dal Comitato studentesco, deliberato dall'assemblea e approvato dal Consiglio d'Istituto che ha facoltà di esprimere le proprie richieste di modifica o di integrazione.

L'assemblea è gestita dal comitato studentesco che ne cura il regolare svolgimento anche con forma autonoma di vigilanza. Essa può articolarsi in assemblea di classi parallele; in entrambi i casi possono partecipare il Dirigente, o suo delegato, e i docenti in servizio i quali contribuiranno

al suo ordinato svolgimento. Il Dirigente Scolastico e/o i suoi collaboratori o delegati sono responsabili dell'andamento dell'assemblea di istituto e possono interromperne lo svolgimento in caso di disordine.

Le assemblee d'Istituto possono essere richieste entro sette giorni dalla data fissata, con comunicazione per iscritto che contenga l'ordine del giorno. Sono autorizzate dal Dirigente, o dal suo vicario, che ne concede una al mese, in orario curricolare o pomeridiano, ad esclusione dei trenta giorni precedenti la conclusione dell'anno scolastico. La circolare viene divulgata con almeno cinque giorni di preavviso. L'assemblea può avere la durata massima dell'intera giornata scolastica; nel caso in cui essa termini prima dell'ora prevista, si riprende l'attività didattica. Se gli studenti intendono svolgere un'assemblea aperta ad esperti di problemi sociali, culturali, artistici o scientifici, devono essere autorizzati dal Consiglio d'Istituto o, in caso di tempi ristretti, dal Dirigente che, in ogni caso, comunicherà la sua decisione al Consiglio d'Istituto nella riunione immediatamente successiva.

Lo svolgimento dell'assemblea, segnalato sul registro di classe, avverrà in giorni sempre diversi della settimana. A conclusione, i rappresentanti di Istituto relazioneranno in Presidenza sull'andamento delle assemblee; presidente e segretario dell'assemblea redigeranno un regolare verbale su apposito registro da consegnare e conservare in Presidenza.

Art. 33

Le assemblee di classe sono garantite in misura di due ore mensili (consecutive o no). Esse possono essere convocate, con richiesta per iscritto che contenga l'ordine del giorno, con almeno tre giorni di preavviso e vengono autorizzate dal Dirigente o dal suo vicario, previo accordo con il docente interessato. Controfirmata dal Dirigente, o da suo delegato, una copia della richiesta viene presentata in Segreteria Didattica, un'altra rimane nel registro di classe. Lo svolgimento, segnalato sul registro di classe, avverrà in orari sempre diversi in modo da consentire una corretta turnazione delle richieste ai docenti. A conclusione, verrà redatto un verbale firmato dal presidente e dal segretario dell'Assemblea. I verbali verranno redatti a turno da due studenti della classe su un quaderno da conservare nell'armadio di classe.

I Docenti che concedono agli studenti la propria ora per lo svolgimento dell'assemblea di classe, o quelli in servizio durante la prima ora (o le prime due ore) nel giorno dell'assemblea di Istituto, sono delegati dal Dirigente scolastico alla vigilanza sul comportamento degli studenti. I docenti delegati sono tenuti a non allontanarsi dallo spazio immediatamente antistante l'aula in cui si svolge l'assemblea e, in relazione al comportamento della classe e all'età degli alunni, a controllarne di tanto in tanto l'andamento per verificarne la correttezza e la regolarità. I Docenti delegati sono autorizzati dal Dirigente scolastico ad intervenire per interrompere tempestivamente lo svolgimento dell'assemblea, nel caso in cui riscontrino comportamenti rischiosi o in violazione del Regolamento di Istituto, o anche solo un clima tale da arrecare disturbo alle lezioni delle altre classi.

Art. 34

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d'Istituto e devono essere concordate col Dirigente Scolastico. Tutti i rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di classe costituiscono il Comitato dei genitori dell'Istituto che è portavoce delle esigenze della componente genitori e si propone di favorire la comunicazione scuola-famiglia.

Le assemblee di classe dei genitori vengono convocate su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di classe; l'assemblea di Istituto è convocata su richiesta del presidente, se sia stato eletto, o della maggioranza dei genitori del Comitato.

Disposizioni finali e transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore il **6 dicembre 2014**, su delibera del Consiglio di Istituto del 05.12.2014.

Il Consiglio di Istituto ha la facoltà di aggiornare il presente Regolamento secondo le modalità indicate nello *Statuto delle studentesse e degli studenti* (D.P.R. 235/2007), apportando integrazioni e/o modifiche, ogni qual volta se ne presenti la necessità o comunque su proposta dei rappresentanti di almeno una componente.